Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA • 1 GIUGNO 2026

Superamento del comporto e certificato telematico: la prova

Cassazione Civile, sentenza 1 giugno 2026, n. 17287: efficacia probatoria degli attestati medici telematici, principio di autoresponsabilità sulle assenze sanate postume e limiti alle deduzioni di disabilità.

FP Federico Palumbo Diritto del Lavoro 1 Giugno 2026 Lettura 10 min

SCHEDA APPROFONDIMENTO

TIPOLOGIA CONTRIBUTO
Approfondimento Scientifico

INQUADRAMENTO
Dottrina e Giurisprudenza

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la certificazione medica telematica inviata all'INPS costituisce atto pubblico con fede privilegiata ex art. 2700 c.c. circa la provenienza del documento e la durata temporale dell'inabilità dichiarata, precludendo al lavoratore che abbia sanato a posteriori assenze ingiustificate di contestare l'inclusione di tali giornate nel computo contrattuale in virtù del principio di autoresponsabilità; parimenti, le giornate destinate a visita medica di idoneità alla mansione ricomprese nella prognosi clinica attiva concorrono alla maturazione del comporto, mentre l'eccezione di discriminazione per mancata concessione di proroga legata a disabilità deve essere tempestivamente allegata nel ricorso introduttivo a pena di inammissibilità per mutamento della domanda.

Stato della questione e quadro aggiornato al 26 ottobre 2026: La sentenza n. 17287/2026 della Cassazione Civile consolida il regime probatorio dei certificati medici telematici nel licenziamento per superamento del comporto, affermando il principio di autoresponsabilità del lavoratore sulle assenze sanate a posteriori.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: La sentenza della **Cassazione Civile** n. 17287/2026 consolida i principi in tema di licenziamento per superamento del comporto, affrontando l'efficacia probatoria delle certificazioni mediche telematiche e i limiti preclusivi alle eccezioni difensive. Il contributo esamina come la **fede privilegiata ex art. 2700 c.c.** attesti la provenienza e la durata dello stato morboso, impedendo al dipendente di invocare errori prognostici del proprio curante per sottrarre assenze sanate postume in virtù del **principio di autoresponsabilità**. Vengono inoltre analizzati il computo delle giornate dedicate a **visita medica di idoneità** e il divieto di tardiva allegazione dello status di disabilità nelle note conclusive.

ABSTRACT (ENGLISH)

The judgment of the Italian Supreme Court of Cassation no. 17287/2026 consolidates the legal principles governing dismissal upon exhaustion of the protected sick leave period (comporto), addressing the evidentiary value of electronic medical certificates and the procedural bars affecting employee defense pleadings. This paper analyzes how the full evidentiary force under Article 2700 of the Civil Code covers the origin and certified duration of illness, preventing employees from challenging their physician's prognosis to deduct retrospectively justified absences under the principle of self-responsibility. It further investigates the inclusion of fitness-for-duty medical examinations in the sickness leave calculation and the strict procedural bar precluding untimely claims of disability-related dismissal in post-hearing briefs.

Punti Chiave

01.

Efficacia probatoria del certificato telematico

: L'attestazione medica rilasciata da sanitario del Servizio Sanitario Nazionale fa fede fino a querela di falso della provenienza dell'atto e dei fatti avvenuti alla presenza del medico, assolvendo per il datore l'onere probatorio delle assenze ex art. 2697 c.c.

02.

Limiti della fede privilegiata

: La presunzione di veridicità ex art. 2700 c.c. non si estende alla diagnosi né alla prognosi clinica, le quali restano manifestazioni di scienza liberamente valutabili dal giudice di merito dinanzi a comprovata e diversa eziologia dell'assenza.

03.

Autoresponsabilità sulle assenze sanate postume

: La giustificazione a posteriori di assenze inizialmente ingiustificate riconduce tali giornate nell'alveo dell'art. 2110 c.c., rendendole computabili nel comporto senza possibilità per il lavoratore di invocare errori del curante.

04.

Computo delle visite di idoneità

: La giornata dedicata agli accertamenti di idoneità alla mansione è inclusa nel comporto se ricompresa nella prognosi attiva già certificata.

05.

Preclusioni assertive sulla disabilità

: La nullità del licenziamento per violazione delle tutele eurounitarie sulla disabilità richiede la tempestiva allegazione dei fatti costitutivi nell'atto introduttivo, integrando altrimenti una inammissibile mutatio libelli nelle note conclusive.

01. IL SUPERAMENTO DEL COMPORTO TRA REGOLARITÀ TELEMATICA E ONERE DELLA PROVA

La pronuncia resa da **Cassazione Civile sent. n. 17287 del 1 giugno 2026** [1] affronta i profili probatori del recesso datoriale intimato per decorso del periodo di conservazione del posto, chiarendo come la disciplina sul **superamento del comporto e certificato telematico** condizioni la tenuta dell'atto negoziale. La vicenda trae origine dall'impugnazione proposta da un autista di linea, inquadrato nel contratto collettivo del noleggio autobus, licenziato per aver maturato trecentosessantasei giornate di assenza a fronte della soglia massima di trecentosessantacinque giorni consecutivi stabilita dalla disciplina pattizia. L'indagine di legittimità si sofferma sull'efficacia probatoria degli attestati trasmessi al sistema previdenziale e sulle conseguenze preclusive derivanti dalle scelte difensive compiute dal lavoratore.

Nel giudizio di merito, la Corte d'Appello di Lecce aveva confermato la statuizione del Tribunale di Taranto, reputando legittima l'intimazione del recesso del 22 dicembre 2022. Due erano i profili centrali devoluti alla cognizione giudiziale: da un lato, la contestazione sul computo materiale di cinque giornate, comprensive di quattro giornate di assenza inizialmente ingiustificate e successivamente coperte da certificazione postuma, oltre a un giorno impiegato per la **visita medica di idoneità**; dall'altro, l'eccezione di **nullità per discriminazione** basata sulla disabilità, sollevata per ottenere un prolungamento del periodo protetto in attuazione dei principi eurounitari. I giudici territoriali avevano dichiarato inammissibile tale ultima difesa giacché introdotta unicamente nelle note conclusive del primo grado.

Il vaglio dei giudici di piazza Cavour affronta il riparto dell'**onere della prova** ai sensi dell'art. 2697 c.c., statuendo che la produzione degli attestati medici telematici adempie pienamente alla prova delle assenze gravante sulla parte datoriale. Qualora tali documenti non formino oggetto di querela di falso, essi operano con la forza fidefaciente tipica dell'atto pubblico redatto dal pubblico ufficiale, trasferendo sul dipendente l'onere di dimostrare la non computabilità dei singoli segmenti temporali. Tale snodo definisce la stabilità delle risultanze documentali, impedendo revisioni retrospettive prive di riscontro oggettivo.

02. L'EFFICACIA PROBATORIA DEGLI ATTESTATI MEDICI TRA ATTO PUBBLICO E GIUDIZIO CLINICO

2.1 — . Quali limiti incontra l'efficacia probatoria degli attestati medici telematici ex art. 2700 c.c.?

L'inquadramento del certificato medico quale **atto pubblico** postula una rigorosa perimetrazione del valore probatorio riconosciuto dall'art. 2700 c.c. Nel contenzioso su **superamento del comporto e certificato telematico**, la trasmissione telematica al sistema dell'Istituto previdenziale attesta la provenienza del documento dal medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, operante nella veste di pubblico ufficiale. Tuttavia, come ribadito dall'ordinanza resa da **Cassazione Civile ord. n. 13725 dell'11 maggio 2026** [2], l'efficacia fidefaciente fino a **querela di falso** riguarda unicamente i fatti che il sanitario attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti nell'esercizio delle funzioni.

Al contrario, la **diagnosi clinica** e il relativo **giudizio prognostico** non ricadono sotto la diretta percezione sensoriale del pubblico ufficiale rogante, risolvendosi in una mera **manifestazione di scienza**. Tale valutazione medica, sovente formulata sulla scorta delle dichiarazioni soggettive rese dal paziente, costituisce un elemento di prova liberamente e prudentemente apprezzabile dal giudice di merito ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Ne discende che la presunzione di veridicità dell'attestato non preclude al magistrato di disporre una consulenza tecnica d'ufficio o di valorizzare altri elementi istruttori ritualmente acquisiti al fascicolo per acclarare la reale eziologia della patologia sofferta.

Sotto il profilo operativo per il **difensore**, emerge un rilevante *distinguishing* sistematico: l'efficacia di prova legale non opera quando sia controversa la riconducibilità dell'assenza a **infortunio sul lavoro** anziché a **malattia comune**.

Qualora la contrattazione collettiva stabilisca l'esclusione delle conseguenze infortunistiche dal computo del comporto, l'**onere probatorio** grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare in giudizio la natura ordinaria della morbilità. A differenza di quanto avviene per la materialità temporale delle assenze certificate, la qualificazione causale dell'evento lesivo resta interamente sindacabile mediante prove contrarie documentali o peritali.

2.2 — . Autonomia tra sistema previdenziale INPS e computo contrattuale del comporto

Un secondo profilo di rilievo sistematico risiede nella netta demarcazione tra la **trasmissione telematica** verso l'ente previdenziale e l'accertamento sostanziale del decorso del comporto. Con l'ordinanza pronunciata da **Cassazione Civile ord. n. 5394 del 1 marzo 2025** [3], la giurisprudenza di legittimità ha precisato che le disposizioni relative all'invio telematico all'INPS regolano il rapporto pubblicistico connesso all'erogazione delle **indennità economiche di malattia**. Al contrario, la quantificazione dei giorni utili alla conservazione dell'impiego si colloca sul distinto terreno civilistico del contratto individuale governato dall'art. 2110 c.c.

In tale prospettiva, le rigide preclusioni temporali stabilite per l'annullamento o la rettifica dei certificati telematici nell'ambito della disciplina previdenziale non limitano i poteri di cognizione del magistrato del lavoro. Se il medico curante rilascia una successiva **dichiarazione chiarificatrice** attestante la natura unitaria di più segmenti morbosi inizialmente registrati come distinti, tale documento entra a pieno titolo nel materiale probatorio del processo. Non trovando applicazione i vincoli formali del procedimento amministrativo, il decidente può liberamente valorizzare lo scritto del sanitario per escludere penalizzazioni contrattuali, quali il raddoppio convenzionale dei giorni stabilito per i frequenti episodi di breve durata.

La verifica giudiziale sul recesso datoriale poggia quindi sul fatto oggettivo dell'effettiva consumazione del periodo contrattuale, materia su cui si intersecano le questioni concernenti il licenziamento e onere della prova nel processo del lavoro. Il lavoratore conserva la facoltà di dimostrare la continuità della **condizione patologica**, mentre spetta alla difesa dell'impresa verificare se le difese spiegate dalla controparte abbiano introdotto rituali allegazioni nel rispetto dei termini di decadenza stabiliti dal codice di rito.

> **QUADRO DI SINTESI • DOPPIO BINARIO PROBATORIO**
> Il sistema delle certificazioni telematiche opera su due piani autonomi: sul versante previdenziale prevale la certezza temporale delle trasmissioni all'INPS per la liquidazione delle indennità; sul versante privatistico del rapporto di lavoro il giudice accerta la reale durata e natura dell'assenza, ammettendo rettifiche cliniche supportate da idonea prova contraria.

03. REGOLE SUL SUPERAMENTO DEL COMPORTO E CERTIFICATO TELEMATICO: AUTORESPONSABILITÀ

3.1 — . La conversione delle assenze ingiustificate e i limiti dell'affidamento

L'arresto nomofilattico di Cassazione Civile n. 17287/2026 enuncia un principio cardine nella disciplina sul **superamento del comporto e certificato telematico**, imperniato sull'autoresponsabilità delle parti negoziali. Nella fattispecie esaminata, il lavoratore intendeva sottrarre dal calcolo quattro giornate di assenza inizialmente rimaste sprovviste di giustificazione, ma successivamente convertite in malattia mediante la produzione di un **certificato medico postumo** inviato all'azienda per paralizzare una contestazione disciplinare. La Suprema Corte sancisce che la

qualificazione dello stato morboso operata dal prestatore produce effetti negoziali irrevocabili, riconducendo le assenze sotto il regime dell'art. 2110 c.c.

Ove il dipendente scelga di giustificare le mancate presenze adducendo una patologia e fornendo la relativa certificazione sanitaria, egli determina l'automatica inclusione di quel lasso temporale nel **periodo di comporto**. La giurisprudenza di legittimità ha escluso la violazione del principio del legittimo affidamento, rilevando come la fede privilegiata riconosciuta agli attestati telematici impedisca di invocare a posteriori presunti **errori nella prognosi** formulata dal proprio medico curante per escludere giornate ormai consumate dal computo contrattuale.

> *Il principio di autoresponsabilità preclude al lavoratore di rimettere in discussione la natura morbosa di assenze che egli stesso ha tempestivamente ricondotto a malattia mediante idonea certificazione medica postuma.*

Sul piano della strategia difensiva, emerge chiaramente come non trovi applicazione l'obbligo di **preavviso dell'imminente scadenza** del comporto a carico del datore di lavoro, salvo che una simile incombenza sia espressamente prescritta dalla contrattazione collettiva applicabile. Tale dovere informativo costituisce una fattispecie diversa, circoscritta ai soli casi in cui la condotta datoriale abbia fornito prospetti presenze palesemente fuorvianti inducendo un affidamento incolpevole. In assenza di clausole collettive ad hoc, spetta al **difensore del lavoratore** accertare la corretta tenuta del computo temporale prima di sollevare eccezioni in giudizio.

04. GIORNATE DI VISITA MEDICA DI IDONEITÀ E PRECLUSIONI SULLE TUTELE DIFFERENZIATE

4.1 — . Come opera il calcolo del comporto durante gli accertamenti sanitari di idoneità?

Tra i nodi interpretativi affrontati dalla pronuncia n. 17287/2026 spicca la qualificazione della giornata impiegata per la **visita medica di idoneità** alla mansione. Nel caso di specie, il lavoratore contestava la computabilità della data del 29 novembre 2022, trascorsa per sottoporsi agli accertamenti disposti dal datore di lavoro prima della ripresa dell'attività lavorativa. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione dei giudici territoriali, statuendo che la giornata dedicata alla visita sanitaria concorre integralmente alla maturazione del **periodo di comporto** allorché essa risulti già ricompresa all'interno della **prognosi clinica attiva** formalmente certificata dal medico curante.

A sostegno di tale orientamento, la Suprema Corte richiama i principi desumibili dall'art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, reso applicabile ai rapporti di lavoro privato dall'art. 25 della Legge n. 183/2010. La norma stabilisce che gli accertamenti sanitari e le visite specialistiche eseguiti in coincidenza o in prossimità della conclusione della prognosi confluiscono nel periodo di assenza per malattia. Ne consegue che la coincidenza cronologica tra la visita aziendale e il decorso dello **stato morboso** non interrompe il conteggio delle giornate utili al recesso.

Per orientare il contenzioso, la seguente ricognizione sistematica sintetizza i confini tracciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia di **efficacia probatoria** delle certificazioni sanitarie e computo delle assenze:

Pronuncia	Oggetto della controversia	Principio di diritto applicato
Cassazione Civile n. 17287/2026	Assenze sanate a posteriori e computo della giornata dedicata a visita di idoneità.	L'autoresponsabilità vincola il lavoratore alle assenze qualificate come malattia; le visite di idoneità entro la prognosi rientrano nel comporto.
Cassazione Civile n. 13725/2026	Efficacia di prova legale del certificato medico e contestazione tra infortunio e malattia.	La fede privilegiata ex art. 2700 c.c. non si estende alla diagnosi o alla prognosi, liberamente valutabili per escludere l'infortunio dal comporto.
Cassazione Civile n. 5394/2025	Rettifica postuma della continuità degli eventi morbosi rispetto alla trasmissione telematica.	La disciplina previdenziale di trasmissione all'INPS non condiziona l'accertamento sostanziale del comporto nei rapporti civilistici di lavoro.

4.2 — . La preclusione assertoria sull'eccezione di disabilità e il divieto di mutatio libelli

L'ultimo snodo risolto dalla pronuncia n. 17287/2026 riguarda il rapporto tra rilievo officioso della nullità e **preclusioni processuali** nel rito del lavoro. Nel corso del giudizio di merito, il ricorrente aveva invocato per la prima volta solo nelle note autorizzate di discussione la **nullità del recesso per discriminazione**, deducendo la propria condizione di lavoratore con disabilità iscritto al collocamento mirato al fine di ottenere una dilatazione del periodo di comporto in ossequio alla direttiva 2000/78/CE. La Suprema Corte ha confermato la statuizione di inammissibilità resa dai giudici d'appello, evidenziando come una simile deduzione costituisca una vera e propria **domanda nuova**.

Sotto il profilo dogmatico, la giurisprudenza consolida la distinzione tra l'emendatio libelli e la vietata **mutatio libelli**. Se l'azione originaria fondava l'impugnativa sul mero errore nel computo materiale dei giorni di malattia, l'introduzione ex novo della fattispecie discriminatoria altera i **fatti costitutivi della pretesa**, sottraendo il tema al contraddittorio delle parti. I giudici hanno chiarito che, sebbene la nullità sia rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c., il potere officioso del magistrato non può colmare il difetto di tempestiva allegazione dei fatti materiali posti a fondamento della discriminazione.

Ne deriva un'avvertenza di primaria rilevanza per il **difensore**: la tutela rafforzata riconosciuta ai lavoratori disabili esige che lo **status invalidante** e il nesso eziologico con le assenze siano compiutamente dedotti nell'atto introduttivo ex art. 414 c.p.c. In difetto di una tempestiva allegazione offerta alla controparte fin dal primo grado, la preclusione assertoria impedisce di recuperare il motivo in sede di conclusioni o nel giudizio di legittimità, incorrendo nelle sanzioni di inammissibilità prescritte dall'art. 366 c.p.c.

05. CONCLUSIONI E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Il quadro delineato dalla Suprema Corte consolida una lettura rigorosa delle dinamiche connesse al **superamento del comporto e certificato telematico**, ponendo in luce come la certezza dei registri telematici tuteli l'affidamento delle parti sulla stabilità delle posizioni contrattuali. L'efficacia fidefaciente ex art. 2700 c.c. garantisce al datore di lavoro una base documentale certa per monitorare il decorso delle assenze, impedendo al dipendente di alterare a posteriori il conteggio delle giornate qualificate come malattia in ossequio al principio di autoresponsabilità.

Al contempo, l'indagine giudiziale riafferma la funzione selettiva del rito del lavoro e delle sue preclusioni. La possibilità di contestare l'imputabilità delle assenze o di far valere la deroga al comporto per ragioni connesse a disabilità resta subordinata a un rigoroso onere di allegazione tempestiva nell'atto introduttivo del giudizio. Per i professionisti del diritto e i difensori d'impresa, la gestione del recesso esige un controllo minuzioso della documentazione sanitaria telematica, della decorrenza delle prognosi attive e della puntuale corrispondenza tra i fatti allegati e le causali contrattualmente protette.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 2110 Codice Civile

— Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e conservazione del posto di lavoro.

Art. 2697 Codice Civile

— Onere della prova nel processo civile.

Art. 2699 Codice Civile

— Definizione ed efficacia dell'atto pubblico.

Art. 2700 Codice Civile

— Efficacia probatoria dell'atto pubblico e limiti della fede privilegiata.

Art. 112 Codice di Procedura Civile

— Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Art. 366 Codice di Procedura Civile

— Requisiti di contenuto e forma del ricorso per cassazione.

Art. 414 Codice di Procedura Civile

— Forma e contenuti del ricorso introduttivo nel rito del lavoro.

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , art. 55-septies

— Controlli sulle assenze per malattia e accertamenti sanitari.

Legge 4 novembre 2010, n. 183 , art. 25

— Estensione della trasmissione telematica delle certificazioni mediche ai datori di lavoro privati.

D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 e D.L. 30 settembre 2003, n. 269

— Disciplina delle comunicazioni all'INPS per la corresponsione delle indennità previdenziali.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, sentenza 1 giugno 2026, n. 17287**

— Licenziamento per superamento del comporto, efficacia probatoria del certificato telematico e preclusioni processuali. Esito: respinge il ricorso. Punto: conferma della legittimità del recesso datoriale stante l'efficacia fidefaciente ex art. 2700 c.c. del certificato medico telematico, l'autoresponsabilità del lavoratore per le assenze sanate postume, l'inclusione della visita di idoneità nella prognosi attiva e l'inammissibilità della tardiva allegazione di disabilità.

2. **Cassazione Civile, ordinanza 11 maggio 2026, n. 13725**

— Limiti alla fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e diagnosi/prognosi clinica. Esito: rigetta il ricorso. Punto: la fede privilegiata del certificato telematico attesta la provenienza e la dichiarazione ma non vincola la diagnosi e la prognosi, che restano manifestazioni di scienza liberamente valutabili per accertare l'origine infortunistica dell'assenza.

3. **Cassazione Civile, ordinanza 1 marzo 2025, n. 5394**

— Autonomia dei rapporti civilistici rispetto al sistema telematico INPS. Esito: rigetta il ricorso. Punto: l'omessa o rettificata trasmissione telematica all'ente previdenziale non impedisce la prova civilistica dell'unicità dell'evento morboso nel rapporto contrattuale.

FP

Federico Palumbo

AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.